



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
Cons. Paolo GIUSTI	Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
Primo Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
Primo Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana ha formulato a questa Sezione, con nota n. 6 del 18 gennaio 2008, una richiesta di parere proposta dal Sindaco del Comune di Porto Azzurro (Livorno) in ordine alle conseguenze, in termini di divieto all'assunzione di personale nell'anno 2008, del mancato rispetto, nel 2006, del vincolo di riduzione di almeno l'1% delle spese di personale sostenute nell'anno 2004 (art.1, commi 198 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266);

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

3. Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie. In termini oggettivi, la formulazione della richiesta ne comporterebbe invece la inammissibilità, in quanto la Sezione non partecipa a procedimenti di tipo sanzionatorio e non compete ad essa formulare previsioni sull'operato di altri organi. Tuttavia, al di là della letterale formulazione della richiesta, la Sezione ritiene di potersi esprimere, in termini di sana e regolare gestione, sulla possibilità, per un ente che abbia nel 2006 superato i limiti di spesa del personale, di affrontare nuove assunzioni nel 2008.

4. Premesso, al riguardo, che l'art. 1, comma 204, della legge 23.12.2005, n. 266, modificato dall'art. 30 del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4/8/2006, n. 248, prevedeva, per il mancato rispetto dei vincoli di contenimento degli oneri di personale stabiliti dall'art. 198 della legge finanziaria 2005, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, va considerato che la legislazione successiva sembra considerare tale previsione non più operante, in particolare con riferimento ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti e non soggetti al patto di stabilità interno. Anzitutto, il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha disciplinato la materia in modo completamente nuovo rispetto alla regolamentazione precedente, implicitamente determinandone il superamento. Inoltre, l'art. 6, comma 8 sexies, del D.L. 28.12.2006, n. 300, convertito nella legge 26.2.2007, n. 17 recante " proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", espressamente ha stabilito che " per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per

l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 561 della legge 27.12.2006, n. 296"; e tale disposizione, seppur riguardante i comuni soggetti al patto di stabilità, può ritenersi in via interpretativa anche applicabile agli altri enti non soggetti al patto.

5. A sostegno ulteriore di tale assunto, va anche considerato che la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei commi da 557 a 564, dell'art. 1 novella le disposizioni specifiche per il personale delle regioni e degli enti locali connesse al contenimento della spesa pubblica, con ciò disapplicando, quanto meno sulla base di pareri espressi in merito dalla Sezione Lombardia (pareri nn. 28-31-33/2007) il meccanismo sanzionatorio contenuto nelle precedenti norme per tutte le tipologie di enti soggetti o meno al patto di stabilità.

6. La nuova disciplina, in base alla quale gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (cioè i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi) possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, pone due limiti inderogabili: che la spesa non sia superiore a quella sostenuta nel 2004 e che le assunzioni di personale avvengano nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (o, comunque, a partire dall'anno 2004, sulla base dei pareri n. 18/2007 della Sezione Toscana e n. 28/2007 della Sezione Lombardia, a seguito di concorde parere espresso dal Coordinamento della Sezione delle Autonomie).

7. Per quanto infine attiene alle misure di contenimento della spesa per il personale degli enti locali adottate dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) i commi 120 e 121, dell'articolo 3, introducono la possibilità di derogare a quanto previsto per il 2007 rispettivamente dai commi 557 e 562, dell'articolo 1 della legge n. 296/06, a condizione che siano rispettati alcuni parametri ivi espressamente indicati.

8. Sulla base delle considerazioni esposte, la Sezione ritiene che per un ente non soggetto al patto di stabilità nuove assunzioni di personale sono nel 2008 condizionate al rispetto dei limiti fissati dalla legge finanziaria 2007 (spesa complessiva non superiore a quella del 2004 e cessazione dal servizio verificatesi dal 2004), con le eventuali deroghe fissate dalla legge finanziaria 2008.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 6 del 18 gennaio 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia dalla Segreteria trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, al Sindaco del Comune Porto Azzurro (Livorno) e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2008.

Il Presidente
Francesco BATTINI

Il Relatore
Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2008.

Il Direttore della segreteria
Pier Domenico BORRELLO

